

Avvocato Davide Cuomo
Studio Legale

Via Vincenzo Giuffrida n. 23 - 95128, Catania, tel. 0952864329, fax 0952935918 e-mail: avvdaycuomo@gmail.com

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione fallimentare

ORIGINALE

Ricorso "con riserva" per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo

(ex art. 161, c. 6 L.F.)

Il sottoscritto **Calero Romano**, nato a Genova, il 27 gennaio 1959, codice fiscale CLRRMN59A27D969J, residente in Busalla (GE), Via Salvarezza Bastia 43, cap 16012, nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione *pro tempore* legale rappresentante della Fondazione/Impresa ODA opera diocesana assistenza di Catania, con sede in Catania, Via Galermo 173, cap 95123, partita IVA 00527020879 e numero di iscrizione al Registro Imprese di Catania, REA repertorio economico amministrativo numero CT - 181042, data inizio attività 26 marzo 1970, rappresentata e difesa nel presente procedimento per procura in calce al presente atto dell'Avvocato Cuomo Davide Salvatore (codice fiscale CMUDDS75S12C351L - per comunicazioni: telefax 095 2935918; posta elettronica certificata: davide.cuomo@pec.ordineavvocaticatania.it, presso lo studio del quale in Catania alla via Vincenzo Giuffrida n. 23 elegge domicilio,

espone sinteticamente

Brevi cenni sulla storia della Fondazione ODA

Il 5 marzo 1962 nasceva l'Opera Diocesana Assistenza, mons. Calanna Antonino e Mons. Scalia si recarono presso lo studio del notaio Eusebio Mirone, in Catania, per firmare l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione O.D.A. Opera diocesana assistenza di Catania, in seguito eretta da Mons. Guido Luigi Bentivoglio, arcivescovo di Catania, con proprio decreto a Fondazione con personalità giuridica canonica e riconosciuta poi il 24 aprile del 1963, con decreto n. 819, dalla Presidenza della Repubblica come Ente Morale, iscritta nel registro delle imprese di Catania con inizio attività il 26 marzo 1970 in qualità di Fondazione/Impresa.

Nello stesso anno, Mons. Scalia diede le dimissioni e mons. Calanna Antonino fu nominato Presidente, carica che gli fu rinnovata, di triennio in triennio, fino al 14 ottobre 2004, giorno in cui alle ore 11, il Vicario della Diocesi Mons. Agatino Caruso gli comunicava per telefono che l'Arcivescovo Mons. Salvatore Gristina stava per venire in via Ughetti, sede dell'ODA precedente a quella di via Galermo 173, per insediare il nuovo Presidente, Mons. Alfio Russo. Quest'ultimo rimane presidente fino al 6 marzo 2017. Il 30 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione dell'ODA come prevede lo statuto vigente, elegge l'attuale presidente il signor Calero Romano.

Inizialmente l'ODA si occupò soprattutto dell'accoglienza ed educazione di minori, attraverso le colonie estive, successivamente attraverso la gestione di Istituti ad internato per minori affetti da handicap psicofisici o da irregolarità della condotta, nonché di servizi rivolti ai giovani come la mensa universitaria, il pensionato universitario, il centro giovanile. Nel tempo, l'emergere di altre fasce deboli particolarmente bisognose di attenzione ha fatto sì che l'Ente si organizzasse per rispondere alle nuove esigenze. Gli Istituti di assistenza vennero qualificati come Istituti Medico Psico Pedagogici e, successivamente, come Centri di Riabilitazione ex art. 26 della legge 833/78, specializzandosi nell'offrire un concreto sostegno attraverso le varie tecniche riabilitative e l'assistenza ed il supporto alle famiglie.

Assetto Operativo

L'O.D.A. è una realtà in grado di offrire una svariata gamma di servizi e di attività educative, socio-sanitarie e assistenziali di alto livello, sia per la tipologia delle prestazioni che per la qualità degli operatori. Con oltre 500 tra dipendenti e collaboratori, eroga, nei suoi diversificati Centri socio-riabilitativi, servizi ad una utenza di circa 1500 assistiti. La Fondazione/Impresa conta oggi quattro centri di riabilitazione dislocati nel territorio della Provincia di Catania di cui tre con utenti ricoverati a ciclo continuativo, e tra questi il "centro per disabili gravi", una casa protetta per disabili, una casa di riposo per anziani, una comunità alloggio per minori in difficoltà, il Centro di Formazione Professionale O.D.A. che progetta e gestisce interventi formativi in diversi settori (Sociale, Informatico, Amministrativo, Artigianato/Industria, Ristorazione, e per differenti tipologie di utenza (a giovani, adulti, disabili, disoccupati e inoccupati) con un numero di allievi, allo stato attuale, superiore a 500 ed opera in sette sedi dislocate sulle Province di Catania, Enna e Siracusa.

L'ODA è in grado di offrire un'ampia gamma di servizi di riabilitazione, dal residenziale al semiresidenziale, dal domiciliare all'ambulatoriale, all'extramurale, con la peculiare caratteristica della presa in carico globale della persona e la conseguente attività di soddisfazione dei suoi bisogni essenziali di salute e di dignità di vita.

Attualmente la società ha circa 490 dipendenti, tra addetti alle funzioni amministrative e impiegati nell'attività produttiva.

Requisito soggettivo: superamento delle soglie ex art. 1 L.F.

Dalla visura camerale emerge senza equivoco la natura di impresa commerciale, fondazione svolgente attività di impresa, attività imprenditoriale, con un codice ATECORI 2007, codice ATECO 87.3, 85.59.2, 86.90.3, 55.20.4, 87.9 e codice NACE 87.3 obbligatorio proprio per le ditte che svolgono attività economica, nel dettaglio, dai bilanci degli ultimi tre esercizi che si depositano (all. 3), risultano integrati i presupposti dall'art. 1 L.F. e cioè:

- (i) un attivo patrimoniale superiore a € 300.000,00;
- (ii) ricavi lordi per un ammontare superiore ad € 200.000,00;
- (iii) un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad € 500.000,00.

Requisito oggettivo: stato di crisi

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 160 L.F. si evidenzia che la Fondazione/Impresa versa in stato di crisi, come chiaramente risulta dalla lettura dei bilanci che si depositano.

I fattori che hanno portato all'impossibilità per la Fondazione/Impresa di far fronte all'adempimento regolare delle proprie obbligazioni di natura finanziaria, sono legati a fatti riguardanti in modo specifico la fondazione/impresa.

Nel caso particolare a questi fattori di difficoltà ereditati dalle scelte dei precedenti consigli di amministrazione, si devono aggiungere problemi derivanti da scelte fatte dall'Arcivescovo di Catania mons. Gristina Salvatore, che hanno bloccato qualsiasi processo di risanamento, nonostante nel corso del 2016 si sia continuata l'opera di riorganizzazione dell'attività, già avviata negli ultimi mesi dell'esercizio 2015, attraverso la riduzione dei costi, la riorganizzazione del personale, la riapertura di alcune strutture sanitarie e commerciali.

A tutto questo si è aggiunto un forte squilibrio finanziario determinato dalle scelte dei precedenti amministratori, sia per l'errato utilizzo del patrimonio immobiliare, sia per quanto riguarda l'indebitamento della Fondazione/Impresa aggravato dalla costante crescita dei costi di produzione. La proposta concordataria, che si

intende quindi avanzare, sarebbe finalizzata alla continuazione dell'attività societaria, che ci si auspica di realizzare.

Di seguito si riportano i risultati degli ultimi 3 esercizi:

	31/12/13	31/12/14	31/12/15
Valore della produzione	22.745.712,00	21.670.153,00	19.972.387,00
Risultato Operativo	1.371.969,00	1.371.969,00	341.159,00
Risultato prima delle imposte	426.039,00	606.504,00	-1.756.976,00

La Fondazione/Impresa ha proseguito nell'attività imprenditoriale, nonostante i risultati negativi ottenuti nei passati anni, grazie esclusivamente al sostegno degli attuali consiglieri di amministrazione che hanno cercato di riorganizzare le attività portando in attivo il risultato della gestione caratteristica dell'azienda.

Tuttavia, di fronte agli accadimenti che si sono manifestati a causa dell'intervento dell'arcivescovo di Catania mons. Gristina Salvatore che hanno completamente destabilizzato gli assetti della Fondazione, l'unica soluzione attuabile, anche in relazione all'applicazione coordinata delle norme di cui all'art. 2482-ter C.C. e dell'art. 182-ssv L.F., è parsa quella della presentazione della domanda di concordato preventivo.

Delibera ex art. 152 L.F.

Nel quadro di crisi sopra delineato l'organo amministrativo, preso atto:

- dell'impossibilità di addivenire a diverse soluzioni gestionali;
- delle problematiche di ordine finanziario anche in relazione alle politiche restrittive e di chiusura del sistema creditizio e della azione dell'arcivescovo di Catania mons. Gristina Salvatore messa in atto il sei marzo 2017 ha responsabilmente deciso di accedere alla procedura concordataria;

con delibera del consiglio di amministrazione verbalizzata ex art. 152 L.F. dal Notaio Domenico Manuti con studio in Varazze (Sv) con atto n. Rep. 159.755, Racc. 31.519 del 10/05/2017, la Fondazione/Impresa ha formalmente deciso di presentare una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (doc. 4).

Riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione ex art. 161, cc. 2 e 3 L.F.

La presente domanda di concordato è redatta ai sensi dell'art. 161, c. 6 L.F., come introdotto dal D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito in L. 7.08.2012, n. 134 ed entrato in vigore, per quanto concerne la disciplina del concordato preventivo, in data 11.09.2012, con riserva di presentare in un secondo momento la proposta ed il piano concordatario nonché l'ulteriore documentazione a supporto, il tutto entro il termine fissato dal Tribunale e comprese ex lege tra i 60 e i 120 giorni.

Natura della proposta e del piano che saranno presentati

Lo strumento della domanda "con riserva" di presentazione della proposta e del relativo piano ai creditori, si calibra perfettamente sulla situazione e sulle intenzioni della Fondazione/Impresa.

Ad oggi la Fondazione ODA opera diocesana assistenza di Catania, non ha le "energie" gestionali e le risorse finanziarie per continuare l'attività di impresa che necessariamente dovrà comportare una generale riorganizzazione, con particolare riferimento ai costi del personale.

Di conseguenza la Fondazione/Impresa dovrebbe presentare un concordato prettamente liquidatorio.

Sordio Lagak Avvocato Davide Cuomo - C.F. CMUDDN75812C351L - P.I. 04575680573 PRC: davide.cuomo@pec.ordineavvocaticatania.it

Tuttavia la società sta esplorando ogni più utile iniziativa finalizzata, da un lato, ad assicurare la maggiore soddisfazione del ceto creditorio e, dall'altro, alla difesa del "valore sociale impresa" e del "valore sociale lavoro". In termini concreti si evidenzia che si sono recentemente avviati contatti con soggetti "istituzionali" Regione Siciliana, ASP di Catania, comuni della provincia di Catania e aziende private, che operano nel settore sanitario, formazione professionale, turistico-alberghiero al fine precipuo di evitare la dispersione del patrimonio dell'impresa e di tutti i valori aziendali, evitando così di posizionarsi supinamente in un'ottica strettamente liquidatoria del concordato (con penalizzante vendita atomistica dei beni) e **cercando di conservare l'attività imprenditoriale mediante il suo proseguimento, in continuità e/o, eventualmente, da parte di un nuovo soggetto, anche costituito dai dipendenti attualmente in forza della fondazione/Impresa.**

In tale prospettiva la fondazione/impresa sta, quindi, proseguendo l'attività d'impresa al solo scopo di evitare la dispersione dell'avviamento, proteggendo il proprio patrimonio da azioni dei creditori attraverso lo strumento del deposito della domanda di concordato ex art. 161, c. 6 L.F.

Occorre precisare che nella continuità aziendale, come sopra inquadrata e giustificata, la Fondazione/Impresa potrà in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione (il cui limite operativo, anche di ordine economico potrà utilmente essere determinato nell'emanando provvedimento del Tribunale ex art. 161 L.F.), preannunciando che presenterà ogni più opportuna istanza per essere autorizzata a compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione che eventualmente si verranno a presentare nell'ambito gestionale, anche in riferimento all'allocatione dell'azienda.

Sin da ora si rappresenta la necessità che il Tribunale **conceda il termine massimo di 120 giorni** per la presentazione della proposta e del piano, al fine di mettere a disposizione della Fondazione/Azienda il tempo necessario per compiere in modo approfondito ogni necessaria verifica e trovare la soluzione - economica e giuridica - più idonea.

Ovviamente sullo stato di queste attività e della relativa documentazione, la Fondazione si impegna a dare periodica e compiuta informativa al Tribunale ovvero al coadiutore che verrà eventualmente nominato, assumendo ogni più opportuna e tutelante iniziativa per il ceto creditorio in ordine alla cessazione dell'attività qualora si dovesse rilevare l'impossibilità di dare concreto sbocco al piano di prosecuzione dell'azienda in continuità.

Dichiarazione ex art. 161, c. 9 L.F.

La Fondazione/Impresa dichiara che non ha fatto ricorso ad analogo procedimento semplificato di domanda concordataria nei 2 anni antecedenti la presente (e, comunque, a far data dall'entrata in vigore della novella legislativa) e che nei confronti della stessa non sono pendenti istanze di fallimento.

Tribunale competente ex art. 161, c. 1 L.F.

La Fondazione ha, sin dall'anno 1970, inizio della sua attività, sede legale ed operativa, nella città di Catania.

Pertanto, ai sensi dell'art. 161, c. 1 L.F., competente a ricevere la presente domanda è il Tribunale di Catania. Tutto ciò esposto, la Fondazione/Azienda ODA opera diocesana assistenza, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, come sopra difesa e rappresentata

chiede

che l'Ecc.mo Tribunale di Catania, in composizione collegiale, voglia:

Studio Legale Avvocato Davide Cuomo - C.F. CMUDU3875812C351L - P.I. 04575680873 PEC: davide.cuomo@pec.studioavvocaticatania.it

a) concedere per i motivi illustrati nella domanda, il termine di giorni 120 (centoventi), ai sensi del c. 6 dell'art. 161 L.F. per presentare la proposta di concordato, il piano concordatario e la documentazione di cui all'art. 161, c. 2 L.F., disponendo gli opportuni obblighi informativi che la Fondazione/Impresa dovrà osservare nella pendenza del detto termine;

b) a seguito della presentazione della proposta di concordato, del piano concordatario e della documentazione di cui all'art. 161, c. 2 L.F., ammettere la Fondazione/Impresa ODA opera diocesana assistenza di Catania alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 L.F.

Vengono depositati unitamente al presente ricorso:

- 1) statuto di società;
- 2) visura storica società C.C.I.A.A.;
- 3) bilanci ultimi 3 esercizi, unicamente i bilanci approvati relativi agli ultimi 3 esercizi;
- 4) copia conforme delibera ex art. 152 L.F.

Con espressa riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai cc. 2 e 3 dell'art. 161 L.F., entro il termine che verrà fissato dal Tribunale.

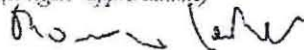
Ai fini della disciplina del contributo unificato si dichiara che il contributo che si verserà per il presente procedimento è pari a € 98,00.

Catania, 11/05/2015

Fondazione ODA opera diocesana assistenza

Calero Romano

(Il legale rappresentante)



Avvocato Cuomo/Davide Salvatore



Procura speciale

Il sottoscritto Calero Romano, nato a Genova il 27 gennaio 1959, codice fiscale CLRRMN59A27D969J, residente in Busalla, Via Salvarezza Bastia 43 cap 16012, nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Fondazione ODA opera diocesana assistenza, delego a rappresentare e difendere la società nella presente procedura concorsuale ed in ogni sua fase e grado eventuale e successiva, l'Avv. Cuomo Davide Salvatore del Foro di Catania conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di Legge.

Dichiaro, ai sensi della L. n. 196/2003, di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali, nonché dei dati relativi alla società da me rappresentata, trattamento che potrà avvenire esclusivamente in esecuzione della presente procura. Si elegge domicilio presso lo Studio dell'Avv. Cuomo Davide Salvatore, in Catania alla via Vincenzo Giuffrida n. 23

Fondazione ODA opera diocesana assistenza

Sig. Calero Romano



È autentica.

Avv. Cuomo/Davide Salvatore





L' anno 2017 il giorno 12 il mese di Maggio

davanti al cancelliere sottoscritto è personalmente comparso

CALERO ROMANO

nato a GENOVA il 27-01-1859

residente in BUSANA (GE) via SALVAREZZA BASDA N. 43

identificato a mezzo CARTA D'IDENTITÀ N. AV4384130

rilasciata da COMUNE DI BUSANA il 02-03-2016

lo stesso in qualità PRESIDENTE DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE

LEGATO RAPPRESENTANTE DELLA FONDAZIONE IMPRESA ODA OPERA
DI COSANA ASSISTENZA

conferma e deposita la presente

PROPOSTA DI RICORSO CON MERITA PER L'AMMINISTRAZIONE
OVVERO DI CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 161 C. 6 - L.F., PER LA
PROGETTA FONDAZIONE IMPRESA
con sede in CATANIA

via GAVERMO N. 173

alle condizioni meglio specificate sulla stessa nonché i documenti ivi elencati

L. C. S.

Mano Calero

Calero